



XVI COMUNITÀ MONTANA
"MONTI AUSONI" DELLA REGIONE LAZIO

Via Colleponate 30, 03020 Pico (FR) tel 0776544352

fax 07761800180 - email : cmontanapico@libero.it ; cmontanapico@gmail.com

XVI COMUNITA' MONTANA "Monti Ausoni" - PICO
(Provincia di Frosinone) Originale/copia

Decreto del Commissario Straordinario Liquidatore
n. 11 del 30-08-2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO EX ART. 1, COMMA 557, L. 311 DEL 2004
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA A - FRAIOLI ANNA.

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di agosto alle ore 16:00 e seguenti, presso la sede del Comune di Pico per indisponibilità temporanea della sala delle adunanze della sede di Pico, il Dott. Francesco Piccirilli, in qualità di Comm. Stra. Liq. giusto Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. T00069 del 29 Marzo 2021, notificato il 31.03.2021 prot. 189.

Assunti i poteri della Giunta Comunitaria;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE

Premesso che:

Nella dotazione organica della XVI Comunità Montana Monti Ausoni risulta inserito n. 1 posto categoria A - esecutore amministrativo - il quale, anche alla luce delle cessazioni programmate a tutto il 2023 - è indispensabile procedere alla relativa copertura, in considerazione della molteplicità degli adempimenti a carico del servizio amministrativo, contabile e di gestione delle risorse umane alla quale non è possibile provvedere mediante le risorse umane disponibili- davvero esigue;

Ritenuto a tal fine opportuno di avvalersi di una figura professionale di comprovata esperienza e professionalità già acquisita nelle materie di che trattasi, onde evitare una paralisi dell'Ente e per non incorrere in inadempimenti gravi dei quali si potrebbe essere

chiamati a rispondere in termini di responsabilità;

Considerato che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali pone una serie di vincoli posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;

Ritenuto di dover affidare l'incarico in narrativa alla sig.ra Fraioli Anna;

Preso atto che, è stata effettuata la ricognizione delle eccedenze e/o esubero di personale per l'anno 2022, con esito negativo, ai sensi dell'art. 33, D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, modificato dall'art. 16, L. 12/11/2011, n. 183;

Richiamata la propria Deliberazione n. 05 del 21.04.2022 con la quale è stato approvato il fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024;

Visto l'articolo unico, comma 557, della L. 30/12/2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), il quale recita testualmente: *"i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*;

Dato atto che:

- obiettivo precipuo delle citate norme è quello di assicurare ai piccoli enti l'apporto di professionalità già consolidate ed in grado di assolvere a tutte le funzioni cui è tenuto un ente, anche di ridotte dimensioni;
- la citata normativa avendo una struttura e formulazione generica non prevede limiti temporali per l'utilizzo, né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione, fermo restando l'accordo tra le due amministrazioni;
- le prestazioni del lavoratore, presso questo ente, saranno limitate ad un massimo di 12 ore settimanali, con orari da concordare, al fine di non creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'amministrazione di provenienza;

Rilevato che il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni rappresenta lo strumento che consente di mettere a disposizione del comune, con immediatezza, un bagaglio di esperienza e professionalità già acquisita nelle materie interessate;

Ritenuto che questo Ente si trova nella necessità di ricorrere a tale istituto che la legge ha previsto proprio "per far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie" cfr. Corte dei Conti, Sez. reg.le di controllo per il Veneto, delib. 17/2008 dell'8 maggio 2008;

Richiamati:

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs 165/2001 che dispone: *"Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti"*;

- l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale: *"le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione"*;

- l'art. 91 del D.lgs. n. 267/2000 il quale dispone che *"gli enti locali - adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale"*;

- l'art. 92, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 il quale recita: *"Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti"*;

- l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ai sensi del quale: *"i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*.

Rilevato nello specifico della materia in trattazione che prevede l'attività di dipendente di altro ente venga effettuata al di fuori del proprio orario di lavoro non risulta necessaria *una preventiva regolamentazione tra gli enti interessati di accordarsi per definire i tempi e i modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro, stante in primo luogo il fatto che la disciplina dell'articolo 1, comma 557, l. 311/2004 prevede unicamente l'autorizzazione dell'ente di appartenenza;*

Rilevato infine che la norma introdotta dall'articolo 1, comma 557, l. 311/2004, tratta di una prestazione lavorativa completamente indipendente da quella che il lavoratore conduce presso l'ente che lo autorizza, pertanto l'intera disciplina economica, contrattuale, previdenziale e di sicurezza è rimessa all'ente che se ne avvale;

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

Preso atto, inoltre, che:

- ✓ questo ente ha rispettato l'equilibrio di bilancio nel corso dell'esercizio finanziario 2021;
- ✓ la spesa derivante dall'adozione del presente atto deliberativo è prevista e finanziata nel bilancio di previsione 2022/2024, approvato con Delibera assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 02 del 26-05-2022, ed è rispettosa dei vincoli in materia di spesa di personale;

Dato atto che con nota prot. 406 del 10.08.2022 è stata richiesta al Comune di Falvaterra l'autorizzazione al conferimento dell'incarico in narrativa alla dipendente individuata;

Vista l'autorizzazione resa dal Comune di Falvaterra, acquisita al Protocollo n. 412 del 22.08.2022;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;

Acquisito il parere favorevole del responsabile Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

D E C R E T A

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono qui integralmente riportate, sebbene materialmente non trascritte;

1. Di procedere alla copertura temporanea del posto vacante categoria A, con l'utilizzazione per n. 12 ore settimanali, mediante convenzione, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 30.11.2004, n. 311, della sig.ra Fraioli Anna, dipendente a tempo part time indeterminato presso il Comune di Falvaterra (FR);
DI APPROVARE l'allegato schema di convenzione, composto da n. 09 articoli,
2. disciplinante i vari aspetti del rapporto di che trattasi;
DI AUTORIZZARE il legale rappresentante dell'ente a sottoscrivere la convenzione,
3. anche con modalità digitale;

- Di stabilire che l'utilizzazione si svolgerà per n. 12 ore settimanali, in aggiunta all'orario di lavoro presso l'ente di appartenenza. La relativa retribuzione sarà parametrata ad 1/3 della retribuzione prevista dal CCNL comparto Enti Locali vigente, per la categoria ed il profilo economico di appartenenza, oltre il versamento degli oneri riflessi di legge ed il rimborso spese di viaggio;
- Di dare atto che:
5. ✓ l'utilizzo delle prestazioni lavorative della dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;
 - ✓ L'utilizzo del dipendente avverrà al di fuori dell'orario di lavoro presso la sede della XVI Comunità Montana Monti Ausoni e non potrà superare cumulativamente le quarantotto ore settimanali;
- Di dare atto che le ferie, paramtrate alla prestazione oraria, verranno usufruite a richiesta della dipendente;
6. Di dare atto che verranno retribuite, entro il più volte citato limite, le ore di lavoro effettivamente prestate; pertanto, fatti salvi gli istituti previsti dalle norme in materia relativi ai permessi retribuiti, qualora per ragioni di servizio del Comune di appartenenza o per altre ragioni la dipendente non possa prestare la propria attività, le ore non lavorate verranno usufruite come "permessi non retribuiti", mediante semplice comunicazione al Comune di Falvaterra;
 7. Di dare atto che l'incarico decorrerà dalla firma della convenzione e sino al 31.12.2023 con possibilità di proroga di altre sei mesi, ovvero, se anteriore a tale data, dalla data del provvedimento di cessazione della Comunità Montana;
 8. Di dare atto che il rapporto potrà risolversi, d'intesa o su domanda di una sola delle parti, con un preavviso di trenta giorni;
 9. Per quanto non disciplinato nel presente atto, si rinvia alla normativa contrattuale e
 10. civilistica vigente in materia.
 11. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Oggetto: Affidamento incarico ex art. 1, comma 557, L. 311 del 2004 Istruttore amministrativo categoria A - Fraioli Anna.

Visto, si esprima parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ex art. 49 del D.Lgs Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Si attesta, altresì, la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.L. 267/2000.

Pico, 26-08-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. MARCELLO LANNI

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*

Visto, si esprima parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ex art. 49 del D.Lgs Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Si attesta, altresì, la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.L. 267/2000.

Pico, 26-08-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT. MARCELLO LANNI

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMM. STRA. LIQ.
DOTT. FRANCESCO PICCIRILLI

IL SEGRETARIO
DR.SSA LUCIANA PALOMBO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa